

La responsabilità penale e tributaria del rappresentante di fatto negli enti non riconosciuti

L'ordinamento non fornisce una disciplina analitica degli enti non riconosciuti. È quindi necessario stabilire come operi nei confronti dei creditori – privati e pubblici – la garanzia per le obbligazioni assunte dall'associazione priva di personalità giuridica. In tal senso, l'intervento vuole illustrare i criteri di individuazione del soggetto che, in via solidale con il fondo comune dell'ente, si pone in tale ambito quale responsabile, legale o di fatto, con particolare riferimento all'obbligazione tributaria.

Stefano COMELLINI*

1. Gli enti non riconosciuti. Nozione

In diversi ambiti dell'agire sociale – assistenziale, politico, culturale, sportivo, professionale, ecc. – sono presenti aggregazioni di interessi, composte da una pluralità di persone fisiche¹ unite dalla volontà di perseguire un medesimo fine, mediante un'attività organizzata secondo regolamenti interni in larga parte determinati dalle volontà dei partecipanti e, quindi, solo in parte disciplinati dagli ordinamenti giuridici settoriali di riferimento. Queste formazioni sociali sono comunemente ricondotte alla nozione ampia e generale di "asso-

ciazione", tutelata dalla Carta fondamentale, che riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale (art. 18 comma 1 Cost.).

Tuttavia, non si ritrova nella legislazione, costituzionale e ordinaria, una compiuta definizione dell'ente "associazione", ricavabile unicamente dalla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Le menzioni, presenti nella Carta, delle "associazioni religiose" (art. 19 Cost.), associazioni sindacali (art. 39 Cost.), partiti politici (art. 49 Cost.) indicano, infatti, solo connotazioni di "species" inidonee ad esprimere il "genus".

* Avvocato in Torino - Docente a contratto di Diritto dello Sport all'Università di Torino

1 Si è peraltro osservato (Tamburrino G. "Persone giuridiche e associazioni non riconosciute, comitati", in "Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale", a cura di Bigiavi W., Torino, 1980, p. 31) che, pur essendo questo il caso preponderante, la prassi concreta mostra come talora in vari settori siano sorte finalità, complesse ed analoghe le une alle altre, che non possono essere raggiunte da una sola collettività così da indurre l'unione di associazioni ad altre associazioni. Si tratta delle cd. associazioni "di secondo livello" riconosciute come "reti associative" dalla Riforma del Terzo settore (art. 41 del DLgs. 3.7.2017 n. 117).